

STATUTO

**FRATERNITA' E AMICIZIA -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA WASHINGTON
GIORGIO 59

Numero REA: MI - 1862759

Codice fiscale: 05970320965

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2011 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n. 28290/8395 di rep.	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	1.1 E' costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro denominata:	
	FRATERNITA' E AMICIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381.	
	1.2 La sede della società è posta in Milano.	
	1.3 Il trasferimento della sede in altro Comune, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, e cioè di unità locali con rappresentanza stabile, costituiscono modifica dell'atto costitutivo e competono all'assemblea dei soci.	
	All'organo amministrativo compete sia il trasferimento della sede sociale ad altro indirizzo nel medesimo Comune, sia la istituzione e la soppressione di altre unità locali, quali centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie; l'assemblea dei soci ha comunque la facoltà di decidere in merito; le delibere di cui sopra devono essere depositate al Registro delle Imprese.	
	La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di	
	1	

	diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato	
	patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'e-	
	ventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero	
	delle attività produttive come previsto per legge, la società	
	dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di	
	società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate	
	le necessarie modifiche allo statuto sociale.	
	2.1 La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato.	
	2.2 Compete all'Assemblea dei soci sciogliere la società, de-	
	liberandone la messa in liquidazione.	
	SCOPO - OGGETTO	
	3.1 Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interes-	
	se generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno,	
	primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	3.2 La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge predetta.	
	I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata del-	
	2	

	l'impresa in cui all'articolo 5.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i	
	soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge o in forma autonoma, ivi com-	
	presa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.	
	Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale	
	e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dal-	
	la L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavora-	
	tori non soci, che presteranno la loro opera in forma subor-	
	dinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridi-	
	co.	
	La società può tuttavia avvalersi della collaborazione auto-	
	noma di lavoratori non soci.	
	La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.	
	3.3 Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa ri-	
	spetterà il principio di parità di trattamento e le disposi-	
	zione di legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti	
	ed obblighi:	
	a) non possono essere distribuiti dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	3	

	b) non possono essere remunerati gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni	
	dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperati-	
	va, in misura superiore a due punti rispetto al limite massi-	
	mo previsto per i dividendi di cui sopra;	
	c) le riserve non possono essere distribuite fra i soci;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	3.4 La cooperativa, al fine di informare e consultare i lavo-	
	ratori e i destinatari delle attività darà comunicazione del-	
	le delibere degli organi sociali che incidano direttamente	
	sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei	
	servizi prodotti o scambiati.	
	Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione	
	agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire,	
	tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione potrà indire apposite riunioni	
	al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.	
	4.1 La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa	
	e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito	
	delle leggi in materia.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento	
	4	

	mento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindaca-	
	li, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativi-	
	stiche, di lavoro e di servizi.	
	4.2 La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate	
	dall'Organo amministrativo.	
	5.1 Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanita-	
	rie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto	
	a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valen-	
	dosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e	
	specificamente le seguenti:	
	- gestione di centri diurni, centri socio educativi, centri	
	semi residenziali e residenziali, quali ad esempio a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo: comunità alloggio, comunità	
	socio sanitarie, strutture di prima accoglienza e servizi di	
	formazione all'autonomia, case di riposo, case alberghiere,	
	case vacanze per disabili, anziani, minori e tutti coloro che	
	sono riconosciuti dalla legge o dalla società in stato di e-	
	marginazione e/o di svantaggio sociale;	
	- gestioni di centri diurni ed altre strutture con carattere	
	educativo e animativo - culturale finalizzate al miglioramen-	
	to della qualità della vita, quali ad esempio centri estivi,	
	di arteterapia, di musicoterapica e ippoterapia;	
	- attività e servizi di riabilitazione e di integrazione so-	
	ciali;	
	5	

	- l'organizzazione di servizi di assistenza riabilitativa,	
	infermieristica, animativa, educativa o di sostegno, effet-	
	tuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o al-	
	tre strutture di accoglienza sia pubbliche che private;	
	- l'organizzazione di servizi di trasporto di persone con	
	difficoltà motorie o psichiche, anziani, svantaggiate o in	
	stato di emarginazione;	
	- progettazione e gestione, per conto proprio o terzi, di	
	sportelli e spazio di accoglienza, ascolto e/o orientamento	
	scolastico, legislativo, lavorativo, di mediazione socio-cul-	
	turale;	
	- sviluppo di progetti, anche innovativi, nell'area del disa-	
	gio e dell'emarginazione;	
	- realizzazione di ricerche e studi sull'area del disagio e	
	dell'emarginazione, della disabilità fisica e psichica;	
	- attività editoriale in proprio e per conto terzi relativa	
	alle iniziative private e comunque non contrastanti con le	
	finalità sociali;	
	- gestione e organizzazione di corsi di formazione volti alla	
	qualificazione umana, cultura e professionale, nonché atti-	
	vità di orientamento, supervisione e consulenza per quanto	
	sopra;	
	- sensibilizzazione e animazione della comunità sociale per	
	aumentare la disponibilità e la consapevolezza in favore del-	
	le persone in stato di bisogno;	
	6	

	- organizzazione di attività di promozione e sensibilizzazio-	
	ne dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone de-	
	boli e svantaggiate e di affermazioni dei loro diritti; la	
	cooperativa può gestire tutti i servizi sopra esposti in for-	
	ma diretta e/o in appalto o convenzione con enti Pubblici o	
	privati in genere;	
	- la stipula di convenzioni con Istituti, Enti Pubblici e con	
	Privati aventi per oggetto interventi di carattere socio-sa-	
	nitario-educativo e terapeutico-riabilitativo, di cura e	
	reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati,	
	devianti e/o comunque svantaggiati;	
	- formazione ed aggiornamento del personale per i suddetti	
	settori;	
	- attività di housing sociale, accompagnamento educativo e di	
	inserimento soggetti deboli;	
	- attività relative alla promozione e allo sviluppo del turi-	
	smo sociale, sostenibile, responsabile ed etico; attività di	
	formazione e consulenza nell'ambito del turismo sociale;	
	- attività di asili nido, baby parking, scuola materna;	
	- attività di assistenza infermieristica pediatrica;	
	- attività educative e animative rivolte a minori in età	
	pre-scolare;	
	- promozione di attività ricreative ed educative rivolte al-	
	l'infanzia;	
	- attività espressive: teatro, musica, pittura, danza e quan-	
	7	

	t'altro riguardi il benessere psicofisico della persona;	
	- laboratori linguistici;	
	- centro di documentazione e informazione per genitori e ad-	
	detti ai lavori;	
	- attivazione di spazi di relazione e socializzazione per	
	bambini e per bambini e adulti insieme;	
	- corsi di formazione per le famiglie finalizzati al sostegno	
	della genitorialità, anche attraverso gruppi di auto-aiuto;	
	- promozione e gestione di corsi di formazione volti alla	
	qualificazione umana e professionale, nonché alla formazione	
	cooperativistica, anche con il contributo dell'Unione Europea	
	e di Enti pubblici e privati;	
	- l'organizzazione di incontri formativi e di prevenzione per	
	neo-mamme o copie per gestire consapevolmente i momenti di	
	crisi o difficoltà;	
	- gestione di strutture ed iniziative a carattere animativi e	
	culturale finalizzate alla sensibilizzazione e animazione	
	della comunità locale rispetto alla prevenzione del disagio	
	minorile ed adolescenziale;	
	- assistenza di bambini a domicilio	
	- servizi di assistenza riabilitativa, infermieristica, gene-	
	rica, per conto di privati od enti, di anziani, malati, sog-	
	getti portatori di disabilità mentale e/o fisica, invalidi e	
	minori, al domicilio e anche in caso di degenza presso gli o-	
	spedali, istituti, case di cura, case di riposo e luoghi di	
	8	

	villeggiatura;	
	- favorire la formazione e l'integrazione di persone svantag-	
	giate nel modo del lavoro attraverso attività di promozione	
	di percorsi di accesso al lavoro;	
	- la promozione di eventi connessi alla attività dei labora-	
	tori con esposizione e vendita occasionale dei prodotti stes-	
	si;	
	- mediazione e ricerca culturale multietnica.	
	La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affi-	
	ne a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-	
	liare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamen-	
	te che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'al-	
	tro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamen-	
	to delle attività sociali;	
	b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque	
	accessorie all'attività sociale;	
	c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi econo-	
	mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	d) concedere avvalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	9	

	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ot-	
	tenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;	
	e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale;	
	f) adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	5.2 Ai fini della realizzazione delle attività di cui al pre-	
	sente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccoglie-	
	re, presso questi, purchè iscritti nel Libro Soci da almeno	
	tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità	
	di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito re-	
	golamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente	
	alle altre indicazioni, sono fissate dall'Organo amministra-	
	tivo; il tutto in conformità alle disposizioni della legge	
	fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità moneta-	
	rie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio pres-	
	so i soci.	
	SOCI	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può es-	
	sere inferiore a tre; qualora tra i soci vi siano soggetti	
	non persona fisica i soci devono essere almeno nove.	
	6.2 Sono soci lavoratori coloro che:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla	
	10	

	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni	
	sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la Cooperativa stessa.	
	6.3 Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i	
	sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, salvo	
	i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica	
	per atto dell'autorità giudiziaria o per legge.	
	Essi devono avere o essere in grado di acquisire una profes-	
	sionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, atti-	
	tudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio e al suo sviluppo.	
	6.4 E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della Cooperativa.	
	11	

	6.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui	
	all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che	
	prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori	
	volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei	
	soci, il loro numero non può superare la metà del numero com-	
	plessivo dei soci lavoratori. Ai soci cooperatori volontari	
	può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri	
	stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le pre-	
	stazioni dei soci cooperatori volontari possono essere uti-	
	lizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai	
	parametri di impiego di operatori professionali.	
	6.6 L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di	
	soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art.	
	2527 c.c. in ragione dell'interesse della cooperativa:	
	a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che	
	debbono acquisire, completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa;	
	b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che	
	sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al rag-	
	giungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni ca-	
	12	

	so superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel ri-	
	spetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà	
	la durata e le modalità della formazione professionale.	
	A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque	
	non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci i-	
	scritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a	
	godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci coopera-	
	tori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio i-	
	scritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che	
	competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.	
	L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto	
	nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere	
	in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non	
	abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività	
	economica della cooperativa, finalizzati al proprio inseri-	
	mento nell'organizzazione aziendale.	
	Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei casi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto. Anche per il so-	
	cio di cui alla categoria speciale il recesso e la esclusione	
	sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.	
	Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere rico-	
	nosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello sta-	
	bilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la	
	sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attri-	
	13	

	buzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale so-	
	ciale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per og-	
	getto la approvazione del bilancio.	
	Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri	
	diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà es-	
	sere eletto amministratore, non potrà essere delegato da al-	
	tro socio per deliberare nelle assemblee, non potrà esercita-	
	re i diritti di cui all'art. 2476 c.c.	
	6.7 Possono essere soci anche:	
	a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n.	
	59/1992;	
	b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperati-	
	va ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le	
	modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.	
	6.8 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	attività in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	6.9 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o	
	delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dal-	
	l'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'organo amministrativo.	
	14	

	L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare	
	la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha	
	proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della sua prossima successiva con-	
	vocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	6.10 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice	
	fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda	
	dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Ita-	
	lia;	
	b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale	
	socio lavoratore, socio volontario, socio sovventore, sotto-	
	scrittore di azioni di partecipazione cooperativa, socio ap-	
	partenente alla categoria speciale di cui sopra;	
	per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effe-	
	tiva attività svolta, della eventuale capacità professionale	
	maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa,	
	15	

	delle specifiche competenze possedute nonchè del tipo e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio in-	
	tende instaurare in conformità con il presente statuto e con	
	l'apposito "Regolamento interno", che esaminerà, riconoscendo	
	espressamente nella domanda di averne preso visione;	
	c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non	
	dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di	
	legge e di statuto.	
	Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:	
	- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della am-	
	missione;	
	- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora de-	
	terminato dall'assemblea dei soci;	
	- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-	
	li.	
	6.11 La domanda di ammissione da parte del socio non persona	
	fisica dovrà precisare:	
	a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, co-	
	dice fiscale;	
	b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione	
	della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammon-	
	tare del capitale che intende sottoscrivere.	
	La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare	
	il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapp-	
	16	

	prezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versa-	
	re nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rim-	
	borso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo	
	dovranno essere versati immediatamente.	
	6.12 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà an-	
	notata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti dovuti.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissio-	
	ne senza che siano stati effettuati detti versamenti, la de-	
	libera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnova-	
	ta con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.	
	I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Rego-	
	lamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-	
	ni sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a pre-	
	stare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le	
	esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento	
	Interno".	
	7.1 E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi con-	
	temporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici	
	scopi sociali e che esplichino attività concorrente nonchè di	
	prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi ogget-	
	to uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa,	
	salvo espresso assenso dell'organo amministrativo, che deli-	
	17	

	bererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni del-	
	l'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la de-	
	roga al suddetto divieto.	
	Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuo-	
	ri dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere compor-	
	tamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa	
	deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a	
	partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli	
	scopi sociali.	
	RECESSO - ESCLUSIONE	
	8.1 La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	9.1 Il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla leg-	
	ge;	
	può inoltre recedere il socio:	
	a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati mo-	
	tivi di ordine familiare o personale, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato,	
	autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa	
	della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per	
	indisponibilità di occasioni di lavoro.	
	Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizza-	
	zione a cedere la sua partecipazione.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	18	

	9.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esa-	
	minarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussi-	
	stano i presupposti del recesso, gli amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione innanzi il Collegio Arbitrale, come disciplinato	
	dal presente statuto.	
	9.3 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i	
	rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha ef-	
	fetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato	
	tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'e-	
	sercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in	
	merito dal "Regolamento interno" e salvo diverso accordo tra	
	socio recedente e cooperativa in base a decisione dell'organo	
	amministrativo.	
	10.1 I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipa-	
	zione cooperativa possono recedere qualora le azioni siano	
	detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia	
	motivo tale qualifica; possono inoltre recedere dopo il ter-	
	mine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da lo-	
	ro possedute; in mancanza di tale determinazione possono co-	
	munque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla so-	
	19	

	cietà.	
	11.1 L'esclusione del socio può aver luogo:	
	a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per con-	
	danna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uf-	
	fici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la	
	persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del	
	rapporto sociale;	
	b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del paga-	
	mento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la	
	intimazione da parte degli amministratori;	
	c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in partico-	
	lare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai	
	regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	e) per la mancata partecipazione per più di tre volte di se-	
	guito alle assemblee regolarmente convocate senza giustifica-	
	to motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;	
	f) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concor-	
	renza con gli interessi sociali;	
	g) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Coo-	
	perativa;	
	h) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	20	

	i) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, come disciplinato dal presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Inter-no e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.	
	12.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.	
	13.1 I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	13.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	21	

	pitale.	
	13.3 Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni pro-	
	prio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei	
	centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto	
	bilancio.	
	14.1 In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli	
	eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata,	
	si matura nella misura e con le modalità previste dal prece-	
	dente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	15.1 I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defun-	
	to, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno	
	dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamen-	
	te nei precedenti artt. 13 e 14).	
	15.2 Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea do-	
	cumentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi	
	diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un	
	unico delegato alla riscossione medesima.	
	15.3 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva legale.	
	16.1 In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e	
	22	

degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali
fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento
approvato dalla assemblea.

SOCI SOVVENTORI

17.1 Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati
"soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che
non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

17.2 Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche
che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci
sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili,
vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori de-
stinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o
al potenziamento aziendale.

17.3 A ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti
più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimen-
to effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai
soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del
totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale,
inteso come somma dei voti spettanti ai soci operatori e ai
soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio
sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, ri-
sulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

17.4 La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo,
potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei
soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa.

	17.5 Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha delibe-	
	rato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno	
	pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente con-	
	seguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.	
	17.6 I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti	
	dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nomi-	
	nati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve	
	comunque essere costituita dai soci cooperatori.	
	17.7 Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito re-	
	golamento. I soci sovventori sono obbligati:	
	a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal relativo regolamento;	
	b) all'osservanza dello statuto , dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limita-	
	tamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	18.1 La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in confor-	
	mità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di par-	
	tecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente	
	liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili. Le azioni di partecipazione coopera-	
	tiva possono essere emesse, a norma di legge, per un ammonta-	
	re non superiore al valore contabile delle riserve indivisi-	
	24	

	bili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio	
	certificato e depositato presso il Ministero competente. Le	
	"azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci coope-	
	ratori, i quali possono sottoscriverle anche superando i li-	
	miti loro fissati dalla legge.	
	18.2 All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le	
	"azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di pre-	
	lazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quo-	
	te, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale	
	sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del	
	valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa",	
	se non per la parte della perdita che eccede il valore nomi-	
	nale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamenta-	
	zione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà di-	
	sciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia,	
	da apposito regolamento. I possessori di "azioni di parteci-	
	pazione cooperativa" sono obbligati:	
	a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal relativo regolamento;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limita-	
	tamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI	
	19.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica	
	25	

	del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di	
	lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il rela-	
	tivo trattamento economico e normativo sono disciplinati da	
	apposito "Regolamento Interno", redatto dall'organo ammini-	
	strativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	19.2 Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento In-	
	terno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.	
	19.3 Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di ca-	
	rattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei	
	quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale	
	e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	19.4 Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adot-	
	tare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel	
	rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle	
	leggi.	
	19.5 Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, re-	
	dato dall'organo amministrativo, è approvato dalla assemblea	
	dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche del-	
	l'atto costitutivo e dello statuto.	
	Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rap-	
	porti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternati-	
	va, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà	
	contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L.	
	3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni	
	dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro	
	26	

	competente per territorio.	
	La previsione di questo articolo e del seguente non si applli-	
	cano ai soci sovventori o volontari.	
	20.1 Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente	
	può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal	
	lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in	
	caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di neces-	
	sità di ridimensionamento definitivo degli organici della Co-	
	operativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il ter-	
	mine decorso il quale il socio cooperatore, assente per in-	
	fermità per periodo continuativi o parziali, viene sospeso	
	dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro	
	a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio	
	lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al	
	lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con	
	pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Coope-	
	rativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione	
	di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione	
	dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o al-	
	tre eventualità analoghe.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al	
	primo comma del presente articolo, la Cooperativa può chiede-	
	re l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi	
	in cui sia consentito dalla disciplina vigente.	
	27	

	20.2 E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previ-	
	denza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previ-	
	ste dalle vigenti leggi in materia.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	21.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un nu-	
	mero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non in-	
	feriore ad euro 50 (cinquanta) e comunque di importo non in-	
	feriore al minimo di legge; l'ammontare della quota di cia-	
	scun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore	
	al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo	
	di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferi-	
	mento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante im-	
	putazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di e-	
	missione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione	
	cooperativa;	
	a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibi-	
	li di valore nominale di euro 500 (cinquecento) ciascuna de-	
	tenute dai soci sovventori con un minimo di due;	
	a.3) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di	
	partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 500	
	(cinquecento); queste possono essere al portatore se intera-	
	mente liberate;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai	
	28	

	soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di parti-	
	colari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti	
	e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;	
	e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente au-	
	mentate degli utili o ristorni imputati a capitale.	
	22.1 Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e	
	precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	
	strativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.	
	22.2 Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nomi-	
	native. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè	
	essere cedute senza la autorizzazione dell'organo amministra-	
	tivo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a	
	garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci coo-	
	operatori contraggono con la medesima.	
	22.3 Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono	
	liberamente trasferibili per successione ereditaria e per at-	
	29	

	to tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad	
	altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea	
	retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi	
	gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto del-	
	le azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore no-	
	minale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio	
	sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comu-	
	nicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a	
	tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azio-	
	ni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il	
	termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a	
	mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al so-	
	cio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il de-	
	corso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabi-	
	le. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acqui-	
	state da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di	
	prelazione in parti uguali fra di loro.	
	23.1 L'esercizio sociale va dal giorno 1 settembre al giorno	
	31 agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio,	
	costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e	
	dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata	
	prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione	
	tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve com-	
	30	

	prendere quanto richiesto per legge con la specifica indica-	
	zione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il con-	
	seguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo	
	mutualistico della società.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione	
	provvede inoltre alla compilazione del progetto di bilancio	
	sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Mini-	
	stro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappre-	
	sentare l'osservanza delle finalità sociali.	
	Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci unitamente al bilancio d'esercizio.	
	23.2 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-	
	stribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e	
	costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le som-	
	me dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento e-	
	conomico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e	
	Cooperativa.	
	23.3 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la e-	
	rogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulte-	
	riore trattamento economico, in misura non superiore al 30%	
	(trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di	
	cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Leg-	
	ge 3.4.2001 n. 142 e successive eventuali modifiche:	
	- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,	
	- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;	
	31	

	- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipa-	
	zione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.	
	23.4 Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in	
	proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno	
	prestata e comunque in base a criteri obbiettivi, determinati	
	dall'organo amministrativo, nel rispetto della parità di	
	trattamento.	
	23.5 Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	23.6 La stessa assemblea che approva il bilancio delibera	
	sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società che all'atto del suo scio-	
	glimento;	
	b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente	
	maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla co-	
	stituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla	
	Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela	
	del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5	
	del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa ade-	
	risce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettua-	
	to al Ministero competente;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che	
	32	

	verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e	
	che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 3	
	del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sov-	
	ventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello	
	stabilito per i soci cooperatori; le azioni di partecipazione	
	cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una	
	remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci coope-	
	ratori;	
	i dividendi possono essere imputati ad aumento della quota o	
	delle azioni di ciascun socio;	
	i dividendi possono essere distribuiti solo se il rapporto	
	tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della	
	società e' superiore ad un quarto;	
	potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli u-	
	tili;	
	d) alle costituzioni o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà sta-	
	bilità dalle assemblee che approva il bilancio.	
	23.7 L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c) e d), che la totalità de-	
	gli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), ven-	
	ga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).	
	23.8 E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma	
	per la intera durata del piano di crisi aziendale eventual-	
	mente approvato dalla assemblea dei soci in base quanto di-	
	33	

	sposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d),	
	primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.	
	ORGANI SOCIALI	
	24.1 Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) il Revisore, se nominato;	
	e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di parte-	
	cipazione cooperativa.	
	DECISIONI DEI SOCI	
	25.1 Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma	
	assembleare, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella	
	sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore	
	dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Co-	
	operativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo am-	
	ministrativo curerà che l'avviso di convocazione sia inviato	
	individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni	
	con il mezzo che riterrà più opportuno tra i seguenti lettera	
	consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio po-	
	stale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica	
	(e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati	
	al Libro Soci.	
	25.2 L'assemblea si terrà validamente costituita, anche senza	
	34	

	regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci,	
	in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sinda-	
	ci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si op-	
	ponga alla trattazione dell'argomento. Compete al Presidente	
	della assemblea verificata in che modo gli amministratori e	
	sindaci non presenti siano stati preventivamente informati	
	dalla riunione, provvedendo in merito anche nel corso della	
	assemblea mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione che	
	raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono al-	
	lo stesso modo comunicare la loro eventuale opposizione.	
	25.3 L'assemblea si potrà tenere in audio o video conferenza.	
	In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare	
	il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare	
	od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e do-	
	ve si troveranno il presente della assemblea ed il segreta-	
	rio, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assem-	
	blea qualora il presidente della assemblea ed il segretario	
	non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione	
	dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la so-	
	cietà ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto	
	a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono	
	affluire.	
	25.4 E' comunque valida l'assemblea tenuta in teleconferenza	
	o video conferenza, qualora non convocata, applicandosi quan-	
	to previsto dal presente articolo per la sua validità.	
	35	

	25.5 Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la le-	
	gittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà oppor-	
	tuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, par-	
	tecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione;	
	il presidente regola lo svolgimento della riunione, controlla	
	e proclama i risultati della votazione.	
	25.6 Le maggioranze richieste dello statuto per la costitu-	
	zione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni	
	calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi	
	diritto di voto.	
	26.1 L'Assemblea:	
	a) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destina-	
	zione degli utili nei limiti di legge e di statuto;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed	
	il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;	
	d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei	
	Sindaci o del Revisore;	
	e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasfor-	
	mazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge,	
	sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;	
	f) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o il potenziamento azien-	
	36	

	dale;	
	g) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla a-	
	dozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed	
	ammodernamento aziendale;	
	h) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali	
	previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni	
	di partecipazione cooperativa;	
	i) delibera l'eventuale erogazione di trattenimenti economici	
	ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2,	
	della Legge 3 aprile 2001 n. 142;	
	l) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dal-	
	la legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo	
	scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Coopera-	
	tiva;	
	m) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate	
	operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o	
	dallo statuto;	
	n) approva i Regolamenti predisposti dall'organo amministra-	
	tivo;	
	o) delibera sul compimento di operazioni che comportino una	
	sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	26.2 L'assemblea chiamata deliberare sul bilancio, ha luogo	
	almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari	
	37	

	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della so-	
	cietà, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso	
	l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione	
	nella relazione al bilancio.	
	26.3 L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo	
	amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio Sindacale se nominato, o dal almeno un decimo dei	
	soci cooperatori, o dai soci sovventori che abbiano diritto	
	ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.	
	27.1 In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordi-	
	ne del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente	
	o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al	
	voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita quale che sia il numero dei soci intervenuti; l'As-	
	semblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti	
	che competono ai soci intervenuti.	
	28.1 Le votazioni devono essere palesi.	
	29.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori	
	e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno	
	novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia	
	l'importo della quota posseduta; ciascun dei soci sovventori	
	ha diritto ad un voto per ogni euro 5.000 (cinquemila) di ca-	
	pitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci	
	38	

	sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà e-	
	ventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili	
	da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore	
	frazionario anche inferiore alla unità.	
	29.2 Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un	
	altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia	
	Sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge,	
	ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni	
	socio delegato non può rappresentare più di tre soci.	
	29.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	29.4 Il rappresentante comune dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa nominato dalla Assemblea speciale	
	di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di as-	
	sistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnare	
	le deliberazioni.	
	29.5 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro	
	assenza a presiedere la Assemblea sarà un socio eletto	
	dall'Assemblea stessa.	
	29.6 L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono,	
	due scrutatori.	
	29.7 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscrit-	
	39	

	to dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	29.8 Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifi-	
	che dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento	
	della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso sta-	
	bilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.	
	29.9 Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato,	
	l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle	
	votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identifi-	
	cazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	29.10 Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni	
	di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Co-	
	operativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto	
	per l'Assemblea, per quanto compatibili, precisandosi che es-	
	sa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dall'or-	
	gano amministrativo, dal collegio sindacale, se nominato, e	
	quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali	
	azioni. L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua	
	competenza in base alla legge, e cioè:	
	a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;	
	b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;	
	c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie al-	
	la tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;	
	d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di attua-	
	zione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e	
	40	

all'ammodernamento aziendale;

e) sugli oggetti di interesse comune.

29.11 Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

ORGANO AMMINISTRATIVO

30.1 La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che deve essere socio della cooperativa, o da un Consiglio di Amministrazione, composto anche solo da due membri, il cui numero viene stabilito dalla assemblea; possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche soci sovventori o non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.

30.2 Per organo amministrativo si intende l'Amministratore unico od il Consiglio di Amministrazione.

30.3 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dalla Assemblea all'atto della nomina o successivamente.

30.4 L'assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare amministratori un trattamento di fine mandato.

30.5 Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinante il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici inca-

	richi a carattere continuativo in favore della società.	
	30.6 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o	
	più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'As-	
	semblea, è può delegare parte delle proprie attribuzioni, de-	
	terminandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad u-	
	no o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecuti-	
	vo; in particolare non possono essere delegati i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e	
	le decisioni che indicano sui rapporti mutualistici con i so-	
	ci.	
	30.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte	
	nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal	
	Collegio Sindacale, se nominato.	
	30.8 La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o	
	consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare	
	a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con	
	telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se	
	nominati ne siano informati almeno un giorno prima della riu-	
	nione.	
	30.9 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggio-	
	ranza degli amministratori in carica.	
	30.10 Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualo-	
	ra siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministra-	
	42	

	zione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.	
	30.11 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consi-	
	glieri in carica.	
	30.12 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione de-	
	ve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sin-	
	dacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio	
	o di terzi, abbia in una determinata operazione della so-	
	cietà, precisandone la natura, i termini, l'origine e la por-	
	tata; se si tratta di amministratore con delega di poteri,	
	deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo	
	della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà ade-	
	guatamente motivare le ragioni e la convenienza per la so-	
	cietà dell'operazione.	
	30.13 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri	
	per la gestione della società.	
	30.14 Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo	
	amministrativo:	
	a) convocare l'Assemblea dei soci e l'Assemblea speciale dei	
	possessori della azioni di partecipazioni cooperativa;	
	b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi; compilare il	
	progetto del bilancio sociale;	
	d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra	
	società e soci;	
	e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	43	

	rente all'attività, fra gli altri vendere, acquistare, permu-	
	tare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, immobi-	
	li e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie fa-	
	coltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle i-	
	poteche legali, stipulare contratti di locazione finanziaria,	
	aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo sco-	
	perto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'a-	
	pertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie	
	anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, aval-	
	lare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e car-	
	tolari in genere;	
	f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed o-	
	gni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per fa-	
	cilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Coope-	
	rativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e	
	nominare il direttore determinandone le funzioni e le retri-	
	buzioni;	
	i) assumere e licenziare il personale della società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	
	l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;	
	44	

	m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;	
	n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;	
	p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;	
	q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.	
	Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.	
	30.15 Qualora sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dell'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.	
	45	

	30.16 Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme	
	con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominata	
	a tempo determinato.	
	30.17 In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissio-	
	ni, della maggioranza degli amministratori o della metà se	
	nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Ammi-	
	nistrato; in tal caso gli amministratori in carica devono	
	convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del	
	nuovo organo amministrativo.	
	30.18 Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la As-	
	semblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che	
	potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammini-	
	strazione.	
	31.1 All'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, ai consiglieri delegati nei limiti della de-	
	lega, compete la rappresentanza e la firma sociale.	
	31.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il po-	
	tere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto	
	sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	31.3 L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno anche facoltà di nominare e revocare	
	avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	46	

	in qualunque grado di giurisdizione.	
	31.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare	
	in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in	
	carica se ne è stato nominato più di uno, o a un membro del	
	Consiglio, nonché, con speciale procura ad impiegati della	
	società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di as-	
	senza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni	
	spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è	
	stato nominato più di uno.	
	31.5 L'organo amministrativo può nominare procuratori per de-	
	terminati atti o categorie di atti.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	32.1 Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno,	
	l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali desi-	
	gnerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti,	
	determinandone la retribuzione annua.	
	32.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla	
	data della assemblea convocata per la approvazione del terzo	
	esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il	
	Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati	
	solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con	
	decreto dal Tribunale.	
	32.3 Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza delle leg-	
	ge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione;	
	47	

	gli è affidato anche il controllo contabile, qualora non sia	
	obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un re-	
	visore contabile o di una società di revisione, iscritti nel	
	registro istitutivo del Ministro della Giustizia, in carica	
	per tre esercizi.	
	32.4 In luogo del Collegio Sindacale, qualora non obbligato-	
	rio, potrà essere nominato un Revisore, cui può essere affit-	
	tato il controllo contabile della società.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	33.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i	
	soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri,	
	che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo	
	in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una	
	sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà	
	essere chiesta la nomina di un unico arbitro.	
	33.2 La disposizione di cui sopra è vincolante per la società	
	e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è	
	oggetto della controversia.	
	33.3 Gli arbitri decidono in procedimento rituale seconda le	
	norme di diritto.	
	33.4 Saranno devolute agli arbitri anche le controversie pro-	
	messe da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, se	
	nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione	
	dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i sud-	
	48	

	detti soggetti.	
	33.5 Non possono essere demandate agli arbitri le controver-	
	sie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero.	
	33.6 La soppressione o la modifica della clausola compromis-	
	soria devono essere approvate da almeno due terzi dei voti	
	che competono a tutti i soci, I soci assenti o dissenzienti	
	possono, entro i successivi novanta giorni. Esercitare il di-	
	ritto di recesso.	
	33.7 Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di leg-	
	ge in materia.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	34.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società,	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, sce-	
	gliendoli preferibilmente fra i soci.	
	35.1 In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati. Deve essere devoluto alla costituzio-	
	ne ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associa-	
	zione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S.	
	14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in effetto	
	di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero	
	competente.	
	49	

	35.2 Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà prio-	
	rità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenu-	
	te dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di	
	capitale sociale detenuto dai soci cooperatori, sempre nel	
	tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sem-	
	pre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	36.1 L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regola-	
	menti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci,	
	che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci	
	approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.	
	37.1 Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i di-	
	vieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla	
	indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimo-	
	nio della Cooperativa i caso di suo scioglimento, sono inde-	
	rogabili e devono di fatto essere osservate.	
	38.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono	
	le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla coo-	
	perazione.	
	F.TO NIRO VINCENZO	
	F.TO GIANFRANCO BENETTI, NOTAIO	
	50	